

REGIONE TOSCANA

Regolamento del “Prestito d’onore per l’alta formazione”
e modalità di presentazione della domanda
D.G.R. n. 908 del 24 ottobre 2011 .

Sommario

- Articolo 1 - (Definizioni)
- Articolo 2 - (Misura della garanzia sui prestiti d’onore per l’alta formazione)
- Articolo 3 - (Domanda di accesso alla garanzia)
- Articolo 4 - (Sostituzione delle garanzie reali, bancarie o assicurative)
- Articolo 5 - (Istruttoria delle domande di garanzia)
- Articolo 6 - (Variazioni e controlli)
- Articolo 7 - (Erogazione ed estinzione dei prestiti d’onore per l’alta formazione; effettuazione degli investimenti)
- Articolo 8 - (Obblighi e controlli a carico dello studente)
- Articolo 9 - (Revoche a carico dello studente)
- Articolo 10- (Attivazione della garanzia)
- Articolo 11- (Surrogazione legale)
- Articolo 12- (Procedure di recupero del credito)
- Articolo 13- (Limite di intervento della Misura)

Articolo 1

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l’espressione:
 - a. *“Delibera”*, indica la delibera della Giunta della Regione Toscana n. 908 del 24 ottobre 2011, relativa ai prestiti d’onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico degli *studenti* connesse alla frequenza di percorsi di alta formazione post laurea ;
 - b. *“Misura”*, indica le risorse della Misura di garanzia di cui alla delibera della Giunta della Regione Toscana n. 908 del 24 ottobre 2011 ;
 - c. *“Protocollo”*, indica il Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana ed il sistema bancario operante in Toscana approvato dalla Giunta Regionale e s.m.i.;

- d. *Fidi Toscana*”, indica Fidi Toscana Sp A, istituita con Legge Regionale n. 2 del 5 giugno 1974 e avente sede legale in Firenze, Viale Mazzini n. 46;
- e. “*soggetti finanziatori*”, indica:
- i) le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti al *Protocollo* e convenzionate con *Fidi Toscana* ai fini della *Misura*;
 - ii) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti al *Protocollo* e convenzionati con *Fidi Toscana* ai fini della *Misura*;
- f. “*garanzia*”, indica la garanzia prestata da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura* a favore dei *soggetti finanziatori*. In caso di inadempimento degli *studenti*, la garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai *soggetti finanziatori* a prima richiesta;
- g. “*studenti*”, indica le persone fisiche, di qualsiasi nazionalità, che alla data di presentazione della domanda di accesso alla *garanzia* sono in possesso dei seguenti requisiti:
- i) età compresa tra i 22 compiuti ed i 35 anni non compiuti;
 - ii) residenza in Toscana ovvero domicilio in Toscana da almeno 2 anni. Per gli *studenti* stranieri non residenti: domicilio fiscale in Toscana del richiedente ovvero di un genitore da almeno 2 anni;
 - iii) titolo di laurea magistrale, anche conseguito all’estero;
 - iv) voto di laurea non inferiore a 100/110;
 - v) conseguimento della laurea magistrale non oltre un anno dalla durata legale del corso di studi;
 - vi) assenza di protesti e pregiudizievoli;
 - vii) non siano state riportate condanne penali nei 5 anni precedenti, ovvero sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari.
- h. “*prestiti d’onore per l’alta formazione*”, indica i prestiti concessi dai *soggetti finanziatori* agli *studenti*:
- i) di importo massimo di E. 50.000,00 e di durata non superiore a 20 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 5 anni. L’erogazione del prestito d’onore può avvenire in un’unica soluzione ovvero per tranches a seconda della durata del corso di studi. Il rimborso del prestito d’onore è effettuato in rate mensili comprensive di capitale ed interessi e inizia entro i 12 mesi dall’ingresso nel mercato del lavoro dello studente, come dipendente ovvero come lavoratore autonomo, ed in ogni caso entro 24 mesi dalla conclusione del programma di studi per il quale lo studente ha richiesto il prestito. In caso di abbandono del corso di studio, il rimborso del prestito d’onore dovrà iniziare nei 6 mesi successivi alla sospensione degli studi;

- ii) finalizzati a consentire agli studenti di frequentare percorsi di alta formazione e specializzazione, quali:
 - (1) corsi di dottorato di ricerca;
 - (2) corsi di specializzazione post laurea magistrale;
 - (3) master di II livello;
- iii) per percorsi di alta formazione svolti in Italia ed erogati da:
 - (1) università pubbliche statali;
 - (2) istituti universitari a ordinamento speciale riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - (3) università private riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - (4) istituti e scuole di alta formazione riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o da altro Ministero per formazione di settore (a titolo esemplificativo: Beni Culturali per attività attinenti ai beni culturali ovvero Esteri per attività diplomatica);
- iv) per percorsi di alta formazione svolti all'estero ed erogati da:
 - (1) università pubbliche statali;
 - (2) università private riconosciute dallo Stato estero;
 - (3) istituti e scuole di alta formazione riconosciuti dallo Stato estero.

I percorsi di alta formazione devono avere una durata di norma non inferiore ad un anno.

Lo *studente* può presentare la domanda di accesso alla *garanzia* a fronte di un programma di studi che comprenda uno o più percorsi, per una durata complessiva non superiore a 3 anni.

Il programma di studi deve essere coerente con la formazione conseguita e direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo e professionale dello *studente*.

Articolo 2

(Misura della garanzia sui prestiti d'onore per l'alta formazione)

1. La *garanzia* è rilasciata ai *soggetti finanziatori* per un importo massimo garantito fino al 100% dell'importo di ciascun *prestito d'onore per l'alta formazione*. Nei limiti di tale importo, la *garanzia* rilasciata copre fino al 100% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del *soggetto finanziatore* nei confronti dello *studente*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

2. L'importo massimo garantito è fissato, per ogni *studente*, in misura pari a Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

3. La *garanzia* è rilasciata da *Fidi Toscana*, a valere sulla *Misura*, senza oneri o spese a carico dello *studente*.

Articolo 3

(Domanda di accesso alla garanzia)

1. Le domande di *garanzia* possono essere presentate a *Fidi Toscana* a partire dal 15 dicembre 2011 fino al giorno 30 aprile 2015 compreso e possono essere deliberate fino al giorno 30 giugno 2015 compreso.

2. Alla domanda di *garanzia* devono essere allegati :

- a. certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta con firma dello *studente*, che contenga le dichiarazioni che lo *studente*:
 - i) non ha riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 - ii) è residente in Toscana ovvero è domiciliato in Toscana da almeno 2 anni. Per lo *studente* straniero non residente in Toscana: che è in possesso del domicilio fiscale in Toscana ovvero che un genitore è in possesso del domicilio fiscale in Toscana da almeno 2 anni;
 - iii) ha conseguito la laurea magistrale , con indicazione:
 - (1) del titolo conseguito ;
 - (2) dell'Università che ha rilasciato il titolo ;
 - (3) dell'anno accademico di immatricolazione ;
 - (4) dell'anno accademico di rilascio del titolo (il periodo di conseguimento della laurea non deve essere superiore di oltre un anno rispetto alla durata delle gale del corso di studi);
 - (5) del voto conseguito (non inferiore a 100/110). In caso di titolo di studio conseguito all'estero, lo *studente* deve dichiarare il voto massimo conseguibile nel Paese di rilascio del titolo ed il voto conseguito deve essere almeno pari al 90,90% del voto massimo conseguibile nel Paese estero di rilascio;
 - iv) è libero da protesti e pregiudizievoli;
 - v) conosce ed accetta tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;
- b. programma di studi per il quale si intende richiedere il *prestito d'onore per l'alta formazione*, di durata massima triennale, dettagliato ed articolato per annualità. Tale programma dovrà specificare il corso ovvero i corsi che si intendono frequentare, le tematiche ed i requisiti di accesso, la durata, il titolo ovvero i titoli da conseguire, l'ente

- ovvero gli enti erogatori del corso. Nel caso l'ente erogatore del percorso non sia una Università pubblica dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi il riconoscimento da parte dell'Autorità statale competente;
- c. piano delle spese che lo *studente* prevede di sostenere per il con seguito del titolo di studio, dettagliato ed articolato per annualità. Sono ammissibili le spese debitamente documentate per:
- i) l'iscrizione ai corsi,
 - ii) materiale didattico,
 - iii) strumenti informatici,
 - iv) viaggio,
 - v) vitto;
 - vi) alloggio;
- d. relazione attestante la coerenza del programma da intraprendere con la propria formazione pregressa e le prospettive occupazionali e professionali che lo *studente* ritiene di avere intraprendendo il programma di studi per cui si chiede il *prestito d'onore per l'alta formazione*.
- e. in caso di possesso di titolo di laurea magistrale conseguito all'estero devono altresì essere forniti:
- i) copia autenticata del titolo finale;
 - ii) traduzione finale in lingua italiana di tale titolo (confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).

Articolo 4

(Sostituzione delle garanzie reali, bancarie o assicurative)

1. Sui *prestiti d'onore per l'alta formazione* garantiti da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura* non può essere acquisita alcuna altra garanzia.

Articolo 5

(Istruttoria delle domande di garanzia)

1. La domanda di *garanzia* è presentata dallo *studente* contemporaneamente ai *soggetti finanziatori* ed a *Fidi Toscana*.

2. La *garanzia* deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberat e dai *soggetti finanziatori*; i *soggetti finanziatori* devono inviare a *Fidi Toscana* la propria delibera entro tre mesi dalla data della delibera della *garanzia*.

3. La domanda di *garanzia* in originale deve essere:

a. inoltrata a *Fidi Toscana* a mezzo raccomandata AR - anche tramite i *soggetti finanziatori* - utilizzando il modello di domanda disponibile presso la stessa *Fidi Toscana* o sul sito web www.fiditoscanagiovani.it;

b. sottoscritta dallo *studente*.

4. Sono improcedibili le domande arrivate a *Fidi Toscana* non conformi al modulo di domanda, non sottoscritte dallo *studente* o prive del codice fiscale del soggetto stesso.

5. La domanda deve contenere l'autorizzazione del lo *studente* al *soggetto finanziatore* a trasmettere a *Fidi Toscana* notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria.

6. Le domande di accesso, complete dei dati previsti dal modulo di domanda, sono deliberate da *Fidi Toscana*, secondo l'ordine cronologico di ricezione della domanda, entro due mesi dalla data di arrivo della domanda o di completamento della stessa.

7. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

8. Le domande sono archiviate d'ufficio qualora i dati previsti nel modulo di domanda, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della relativa domanda.

9. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta (posta o fax) a gli *studenti* ed ai *soggetti finanziatori* l'accesso alla *garanzia*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la domanda, entro dieci giorni lavorativi dalla data della propria delibera.

10. L'accesso alla *garanzia* è assoggettato alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio.

11. I *soggetti finanziatori* devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sul conto degli *studenti* garantiti di cui siano venuti a conoscenza.

12. Per i corsi di studio pluriennali, lo *studente* dovrà trasmettere annualmente a *Fidi Toscana* lo stato d'avanzamento e la regolare prosecuzione di ogni singolo corso di studio.

Articolo 6

(Variazioni e controlli)

1. Gli *studenti* devono comunicare a *Fidi Toscana* ogni variazione rispetto alle dichiarazioni rese ai *soggetti finanziatori* al momento della domanda di *finanziamento*.

2. Alle richieste di variazione di cui al comma precedente si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le domande di accesso.

3. La Regione Toscana ovvero *Fidi Toscana* svolgono le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni rese da gli *studenti*.

Articolo 7

(Erogazione ed estinzione dei prestiti d'onore per l'alta formazione e; effettuazione degli investimenti)

1. I *prestiti d'onore per l'alta formazione* devono essere erogati dai *soggetti finanziatori* agli *studenti* entro sei mesi dalla delibera di accesso alla *garanzia* e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. I termini per l'erogazione dei *prestiti d'onore per l'alta formazione* possono essere prorogati, con delibera di *Fidi Toscana*, se la proroga è richiesta prima della loro scadenza ed è motivata e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

2. I *prestiti d'onore per l'alta formazione* devono risultare completamente estinti entro il 31 dicembre 2035.

3. I *prestiti d'onore per l'alta formazione* possono essere erogati dai *soggetti finanziatori* agli *studenti*:

- a. in un'unica soluzione, ovvero
- b. in quote annue di importo non superiore al costo totale dell'anno per ciascun percorso di studio documentato da un prospetto riepilogativo comprendente il costo totale per l'iscrizione al corso, il relativo materiale didattico, gli strumenti informatici, le spese di viaggio, vitto ed alloggio. Le singole tranche dei *prestiti d'onore per l'alta formazione* devono essere erogate a seguito di una delibera adottata da *Fidi Toscana* previa verifica dell'andamento del corso di studi e delle spese effettivamente sostenute dallo studente.

4. Le spese afferenti ogni singolo percorso di alta formazione devono essere integralmente effettuate e pagate dagli *studenti* entro 6 mesi dalla data di conclusione di ciascun percorso e comunque non oltre il 31/12/2015 .

5. Entro i tre mesi successivi all'erogazione, i *soggetti finanziatori* devono far arrivare a *Fidi Toscana*, a pena di decadenza della garanzia, dichiarazione attestante:

- a. la data di valuta dell'erogazione;
- b. l'importo complessivamente erogato;
- c. la data di scadenza della prima e dell'ultima rata di preammortamento;
- d. la data di scadenza della prima e dell'ultima rata di ammortamento;
- e. il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione, con indicazione dello spread applicato;
- f. che il *finanziamento* è stato perfezionato in maniera conforme a quanto contenuto nella domanda di accesso all'agevolazione presentata dagli *studenti*.

5. La *garanzia* è inefficace qualora il *soggetto finanziatore* comunichi come impagate oltre sei rate o canoni rimasti insoluti.

6. Per le operazioni giunte a scadenza senza che il *soggetto finanziatore* abbia comunicato alcuna irregolarità nell'ammortamento, la garanzia decade il sessantesimo giorno

successivo alla scadenza dell'operazione medesima.

Articolo 8

(Obblighi e controlli a carico dello studente)

1. Fino al terzo anno successivo all'integrale completamento e pagamento delle spese, gli *studenti* sono tenuti a conservare:

- a. la documentazione giustificativa delle spese effettuate utilizzando il *prestito d'onore per l'alta formazione* garantito a valere sulla *Misura*; per documentazione di spesa si intendono i giustificativi di spesa in copia conforme debitamente quietanzati o corredati di documenti comprovanti la quietanza o con valenza probatoria equivalente; detta documentazione dovrà riportare la seguente dicitura: "Spesa rendicontata pari ad euro (...) Rendicontazione effettuata in data (...) ai sensi della delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 908 del 24/10/2011";
- b. la documentazione comprovante quanto dichiarato dallo *studente* in sede di domanda di accesso alla *garanzia*.

2. *Fidi Toscana* può svolgere in ogni momento le verifiche e i controlli orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei *prestiti d'onore per l'alta formazione* per le finalità previste dal presente regolamento.

Articolo 9

(Revoche a carico dello studente)

1. E' disposta la revoca della *garanzia* qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a. il piano di spese non sia completato entro sei mesi dalla conclusione del percorso formativo, salvo il caso in cui sia stata richiesta e autorizzata una proroga;
- b. il piano di spese sia stato realizzato in modo difforme da quello ammesso a finanziamento, salvo il caso che sia stata richiesta e autorizzata una rimodulazione del programma di investimento stesso;
- c. sia accertata l'insussistenza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni;
- d. il rifiuto di sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 8;
- e. l'agevolazione sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- f. l'estinzione anticipata del *prestito d'onore per l'alta formazione*;
- g. l'abbandono del corso di studio. In questo caso il rimborso del prestito d'onore dovrà iniziare nei 6 mesi successivi alla sospensione degli studi;

2. Danno luogo a revoca totale le infrazioni o inadempienze di cui alle lettere a., d., e..

3. Danno luogo a revoca totale o parziale le infrazioni o inadempienze di cui alle lettere

b., c., f., g..

4. In caso di revoca totale dell'agevolazione sulla *garanzia*, lo *studente* è tenuto a corrispondere a *Fidi Toscana* l'intero ammontare dell'agevolazione, oltre agli interessi che maturano al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di perdita dei requisiti calcolati su base giornaliera (365) da questa data alla data dell'atto di revoca.

5. In caso di revoca parziale dell'agevolazione sulla *garanzia*, lo *studente* è tenuto a corrispondere a *Fidi Toscana* l'ammontare dell'agevolazione di competenza del periodo intercorrente tra la data di perdita dei requisiti e la data del termine di ammortamento del *prestito d'onore per l'alta formazione*, oltre agli interessi che maturano al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di perdita dei requisiti calcolati su base giornaliera (365) da questa data alla data dell'atto di revoca.

6. L'avvio del procedimento di revoca dell'agevolazione sulla *garanzia* sarà comunicato allo *studente* da *Fidi Toscana*.

Articolo 10

(Attivazione della garanzia)

1. In caso di inadempimento del lo *studente*, i *soggetti finanziatori* inviano allo *studente*, e per conoscenza a *Fidi Toscana*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora.

2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro dodici mesi dalla data dell'inadempimento.

3. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta.

4. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio allo *studente* inadempiente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo.

5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del lo *studente*, il *soggetto finanziatore* può richiedere l'attivazione della *garanzia*.

6. La domanda di attivazione della *garanzia* deve essere inviata a *Fidi Toscana*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di pagamento. Alla domanda il *soggetto finanziato* deve allegare la seguente documentazione:

- a. copia della delibera di concessione del *finanziamento*;
- b. copia del contratto di *finanziamento*;
- c. copia dell'atto di erogazione;

- d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
- e. dichiarazione del *soggetto finanziatore* che attesti:
 - i) la data di inadempimento;
 - ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

7. Nel limite dell'importo massimo garantito, *Fidi Toscana* liquida al *soggetto finanziatore* le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

Articolo 11

(Surrogazione legale)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *soggetti finanziatori* degli importi dovuti, *Fidi Toscana* acquisisce il diritto di rivalersi sul *lo studente* per le somme pagate.

Articolo 12

(Procedure di recupero del credito)

1. Il *soggetto finanziatore*, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente, ferma restando la titolarità del credito da recuperare in capo a *Fidi Toscana*, ogni attività e/o incombente relativo alle procedure di recupero dei crediti salvo che *Fidi Toscana* non comunichi al *soggetto finanziatore*, entro il tassativo termine di 10 (dieci) giorni dalla data di escussione della *garanzia*, la volontà di procedere direttamente ed in nome proprio alle azioni di recupero.

2. Il *soggetto finanziatore* provvede a riversare a *Fidi Toscana*, entro 60 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla *garanzia*, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.

3. Semestralmente il *soggetto finanziatore* deve provvedere a comunicare per iscritto lo stato delle azioni intraprese nei confronti dello *studente* e degli eventuali coobbligati, specificando le relative possibilità di recupero. In tale occasione il *soggetto finanziatore* deve provvedere altresì a fornire l'elenco analitico delle singole posizioni con le relative esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

Articolo 13

(Limite di intervento della Misura)

1. L'accesso alla *Misura* e la liquidazione degli importi dovuti ai *soggetti finanziatori* sono deliberate da *Fidi Toscana* esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili della *Misura* alla data di eventuale accesso alla *garanzia* o disponibili alla data di eventuale attivazione della *Misura*.

2. La Regione Toscana comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. La Regione altresì, su espressa richiesta dei *soggetti finanziatori* le cui domande non siano state soddisfatte, dispone la restituzione a loro spese della documentazione da essi inviata.

3. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione Toscana comunica la data a partire dalla quale è possibile presentare le relative domande di accesso alla *Misura*, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.